

*Art. 62 Impianti di illuminazione esterna*

1. Fino all'entrata in vigore del Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso "P.R.P.I.L." gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono in fase di progettazione, realizzazione e gestione, adeguarsi ai criteri di cui all'allegato C della L.R. 27 giugno 1997 n. 22, di seguito elencati:

- impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
- per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;
- evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
- limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
- adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.